

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **49/1978** (ECLI:IT:COST:1978:49)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **08/03/1978**; Decisione del **11/04/1978**

Deposito del **20/04/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14420**

Atti decisi:

N. 49

ORDINANZA 11 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 20 aprile 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 115 del 26 aprile 1978.

Pres. ROSSI - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 651 e 668, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1976 dal Pretore di Palermo,

nel procedimento civile vertente tra Baio Umberto e Caruso Giovanni, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 17 novembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza 22 maggio 1976, il Pretore di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 651 e 668 terzo comma del codice di procedura civile, nella parte in cui subordinano l'opposizione tardiva al preventivo deposito per il caso di soccombenza, con riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Considerato che questa Corte ha già deciso la stessa questione, ritenendola non fondata con le sentenze 27 aprile 1963, n. 56, e 25 maggio 1963, n. 83, e manifestamente infondata con l'ordinanza 9 giugno 1964, n. 63; che nel corso dell'attuale giudizio l'art. 651 del codice di procedura civile è stato abrogato e l'art. 668 terzo comma del codice stesso è stato sostituito dalla legge 18 ottobre 1977, n. 793; e che, di conseguenza, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché questi riesamini la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Palermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.